



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione Iscritti
Albo Odontoiatri*

Prof. Orazio Schillaci

Ministro della salute

segreteriaministro@sanita.it

On. Marcello Gemmato

Sottosegretario di Stato

segreteria.gemmato@sanita.it

Oggetto: sollecito riscontro a nota prot. n. 9225/2025 su richiesta esclusione della professione odontoiatrica dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 30/03/2023, n. 34 e s.m.i..

Illustre Ministro, illustre Sottosegretario,

Facendo seguito alla **nota prot. n. 9225 del 25 luglio 2025** (all.n.1) con cui questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale, organo della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – chiedeva a codesto Ministero della salute un intervento volto ad escludere per determinate ragioni la professione odontoiatrica dal campo di applicazione dell'articolo 15 indicato in oggetto, si ritiene opportuno rilevare quanto segue.

Come noto alle SS.VV. l'articolo 15 del Decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 26.05.2023, n. 56 e s.m.i. prevede che “1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, **fino al 31 dicembre 2029 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394**, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1 limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria...**3. Nelle more dell'adozione delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis** nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al **personale medico e infermieristico** assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili. Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo”.

Ciò detto, si ritiene importante evidenziare che la disciplina normativa in esame sia evidentemente **calibrata sulla professione medica e infermieristica** in considerazione soprattutto del fenomeno della **carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale** che caratterizza tali specifici ambiti, fenomeno che porta probabilmente il legislatore a disciplinare tali categorie **senza menzionare quella odontoiatrica tutt'altro che in carenza**.

Orbene, questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale, nel richiamare la nota del 25 luglio 2025, con la quale sono state rappresentate le criticità interpretative e applicative connesse all'art. 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

56, e s.m.i., rappresenta fortemente l'esigenza di conoscere le determinazioni di codesto Ministero in merito alle questioni ivi segnalate, anche in considerazione delle ricadute applicative che la disciplina in esame può determinare sull'intera professione odontoiatrica e sulle competenze in materia degli Ordini territoriali.

Pertanto, si ribadisce la richiesta di esclusione della professione odontoiatrica dal campo di applicazione del sopracitato art. 15, tenuto conto delle peculiarità dell'attività odontoiatrica, del prevalente esercizio in regime libero-professionale.

In conclusione, in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l'obiettivo principale della professione odontoiatrica, si auspica quindi che le SS.VV. vogliano fornire un riscontro formale alla nota del 25 luglio 2025, nonché intervenire al fine dell'adozione di ogni utile iniziativa di competenza volta a escludere in modo espresso la professione odontoiatrica dall'ambito applicativo della disposizione in oggetto, così da prevenire incertezze interpretative e disomogeneità applicative sul territorio nazionale.

Cordiali saluti.

Andrea Senna

All.n.1
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005